

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29-08-2022

Messaggio n. 3179

Allegati n.1

OGGETTO: *Recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. Indicazioni operative e procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti*

1. Premessa

L'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - inserito dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - prevede che, nel caso di domande con richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS, l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. In particolare, il quinto periodo del citato comma 4 dispone che *"l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati"*.

L'istituto giuridico in commento è stato previsto esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19" introdotti dalla normativa emergenziale emanata per fare fronte alla pandemia.

Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 sono state fornite le istruzioni operative inerenti al pagamento dell'anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), limitatamente a quelle presentate direttamente all'INPS, e di assegno ordinario (ASO), per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto e, al paragrafo 6 della stessa, sono state illustrate le prime indicazioni in ordine all'eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.

Con il successivo messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti di natura operativa per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e ASO dei Fondi di solidarietà con causale "COVID-19", per le quali sia stato richiesto l'anticipo del 40% del pagamento del trattamento.

Si rammenta inoltre che, in fase di prima applicazione, per assicurare la tempestiva erogazione dell'anticipo in argomento, i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata che ha consentito all'Istituto di erogare l'anticipo del 40% anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa.

Questa fase di gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021, di conseguenza, a partire da maggio 2021, l'anticipo è stato erogato solo a seguito dell'intervenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%.

Con il presente messaggio si riepilogano le ipotesi in cui si configura un'erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e si illustrano le modalità operative con le quali l'Istituto effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.

2. Casistiche di insorgenza dell'indebito

Preliminarmente, si rammenta che, in base alla normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale "COVID-19", il datore di lavoro deve inviare all'Inps le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa vigente *pro tempore*.

Trascorsi inutilmente tali termini, come previsto dal citato comma 4 dell'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 18/2020, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Pertanto, come già anticipato nella circolare n. 78/2020, si procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:

1. è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
2. sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all'Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.

Inoltre, nei casi di erogazioni dell'anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a

prescindere dall'avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.

3. Modalità di restituzione dell'indebito

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate dall'Istituto sugli anticipi del 40% erogati, emergesse che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, l'Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite **Avviso di pagamento pagoPA** (art. 5, comma 2, D.lgs n. 82/2005 e art. 65, comma 2, D.lgs n. 217/2017, così come modificato dall'art. 8, comma 4, D.L. n. 135/2018).

Tanto rappresentato, si comunica che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Portale dei Pagamenti" > "Indebiti dei Datori di Lavoro".

Le modalità di pagamento attive sono le seguenti:

1. accedendo al Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, tramite il pagamento *online* pagoPA, utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente o altri metodi di pagamento innovativi;
2. utilizzando l'Avviso di Pagamento pagoPA - generato dal Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, accedendo al servizio di interesse. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito del Portale dei Pagamenti o attraverso i canali sia fisici che *online* di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)^[1];
3. **App IO**, utilizzando i dati dell'Avviso di Pagamento ricevuto o visualizzato dal Portale dei Pagamenti.

Per visualizzare le opzioni disponibili e scegliere quelle più adatte alle proprie esigenze si può consultare la sezione "Dove Pagare" nel sito www.pagopa.gov.it.

Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato. Per accedere alla restituzione rateizzata non occorre presentare alcuna domanda, infatti, il sistema proporrà in automatico all'utente entrambe le modalità di restituzione: in unica soluzione o in forma rateizzata.

Quest'ultima viene proposta nel rispetto delle seguenti regole e criteri:

- a) le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a € 60, fatta salva la rata finale;
- b) la durata della stessa non può essere superiore a 24 mensilità;
- c) le rate successive alla prima hanno una scadenza a 30 giorni dalla data di scadenza della precedente.

La scelta della modalità di restituzione in forma dilazionata, una volta effettuato il pagamento della prima rata, non è più revocabile.

Per entrambi i casi di restituzione dell'indebitato, la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.

In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di debito o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'Avviso di addebito sarà contestualmente consegnato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'avvio delle attività di recupero coattivo. Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo.

4. Aspetti fiscali

Con riguardo agli aspetti fiscali dell'anticipazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 78/2020, si precisa che anche il recupero dell'anticipo del 40%, divenuto indebitato in quanto al lavoratore non spetta alcun trattamento, non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.

5. Istruzioni contabili

Il recupero nei confronti del datore di lavoro delle somme erogate dall'Istituto ai lavoratori a titolo di anticipo del 40%, risultate non dovute, avverrà tramite Avviso di pagamento pagoPA.

La riscossione sarà messa a disposizione della nuova procedura gestionale – REDEC - conferente con il sistema contabile, tipizzata dal codice "6D", mediante l'attribuzione dei versamenti pervenuti a tale titolo al nuovo conto di servizio GPA54112, a cui verrà abbinata la nuova causale dei flussi di cassa "17806". La generazione dell'SC724 consentirà alla procedura di individuare le informazioni di dettaglio presenti nei flussi telematici PagoPA.

Non appena saranno definite tutte le fasi gestionali della procedura REDEC verranno tipizzati specifici biglietti contabili che consentiranno la ripartizione della riscossione, l'accertamento del credito vantato nei confronti dei datori di lavoro, al nuovo conto di credito GPA00152, il recupero coattivo tramite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'eventuale inesigibilità del credito.

In allegato si riporta la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Alcuni **PSP** attraverso i quali possa effettuarsi il pagamento dell'Avviso sono:

- **le agenzie** della banca;
- utilizzando l'**home banking** del PSP stesso (riconoscibili dai loghi **CBILL** o **pagoPA**). Il codice **CBILL** assegnato ad INPS è **AAQV6**;
- gli **sportelli ATM** abilitati delle banche;
- gli **esercenti convenzionati** con i PSP aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, farmacie e supermercati);
- gli **Uffici Postali**.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.